



Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 24-04-2021

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 11:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

Mari Mirko	P	SERI LAURA	P
CONTRATTI LAURA	P	CUPELLI GIACOMO	P
MIGLIORELLI LARA	P	GRILLI EMANUELE	P
CONTRATTI ROBERTO	P	MAGI MATTEO	A
RILLI RICCARDO	P	CONTIGIANI IGINO	P
SERI ROSITA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig Mirko Mari nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA SERAFINI.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

LAURA SERI

EMANUELE GRILLI

IGINO CONTIGIANI

La seduta è Pubblica

IL SINDACO

VISTO l'articolo 1, commi dal. 738 al 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'imposta municipale propria (IMU) già istituita insieme alla tassa sui servizi indivisibili (TASI) per la componente riferita ai servizi indivisibili e alla tassa sui rifiuti (TARI) per la componente riferita al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dai commi dal 639 al 731 dell'articolo unico della Legge n. 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014).

RILEVATO che, ai sensi del comma 758 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

RILEVATO inoltre che, ai sensi del comma 759, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,

nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

RILEVATO che, ai sensi del comma 747 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, la base imponibile dall'imposta municipale propria (IMU) è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

RICHIAMATO inoltre il comma 760 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 che testualmente dispone:

“Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.”.

VISTI i commi dal 21 al 24 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015 che dispongono la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per gli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, cosiddetti “imbullonati”, stabilendo in particolare al comma 21 quanto segue:

“21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

VISTO il comma 48 dell'articolo 1 della Legge n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

“48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d' uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi.”.

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote.

RITENUTO ora necessario fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

RICHIAMATI quindi:

- a) l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del suddetto D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al Bilancio di previsione finanziario anche le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
- c) l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.*

VISTO l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'articolo 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;*

VISTO l'articolo unico del D.M. del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell' art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.”.

VSTO infine l'articolo 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *“4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”.*

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto segue: *“(…) Conseguentemente, atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art.1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno –e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto –vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.”.*

RILEVATO alla data odierna il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nell'anno 2020.

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 1, comma dal 748 al 755 della Legge n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

1) unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale)

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU), ai sensi dell'articolo 1, commi dal 748 al 755, della Legge n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

DATO ATTO che questo Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/07/2020, ha approvato, per l'anno d'imposta 2020, le seguenti aliquote di base e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU):

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione	Aliquot e IMU %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	(*)	1,06%
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	200 euro	0,6%
3	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società		0,96%
4	Aree fabbricabili		0,96%
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale		0,1%
6	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati		0,00%

(*) 200 euro solo per IAC-ERP

RILEVATO che l'articolo 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'articolo 108, del D.L. n. 104/2020, testualmente dispone:

“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle

finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) istituita a decorrere dall'anno 2020 dall'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 30/09/2020, immediatamente eseguibile.

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 7, lettera f), del suddetto Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ESEGUITO l' integrale richiamo alla programmazione di questo Ente come analiticamente illustrata nell'aggiornato Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato per il triennio 2021/2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 31/03/2021.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31/03/2021 avente ad oggetto “**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021 DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.**”.

VISTO altresì, lo schema del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, predisposto ed approvato con deliberazione dalla Giunta Comunale n. 33 del 31/03/2021.

ANALIZZATO il suddetto schema di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 da cui emerge in relazione alle relative previsioni di spesa la possibilità di confermare le scelte di politica fiscale adottate da questo Ente per l'anno 2020.

RITENUTO pertanto di confermare, per l'anno 2021, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) nella stessa misura di quelle approvate per l' anno 2020 come di seguito indicate:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione	Aliquot e IMU %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	(*)	1,06%
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	200 euro	0,6%

3	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (**)		0,96%
4	Aree fabbricabili		0,96%
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale		0,1%
6	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati		0,00%

(*) 200 euro solo per IAC-ERP

(**) Immobili a destinazione industriale censibili nelle categorie catastali dei gruppi D

RITENUTO di provvedere in merito.

RICHIAMATO l'articolo 13, commi 15 e 15-quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 di seguito testualmente riportato:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”

PRESO ATTO che, specificamente per l'IMU, l'articolo 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 testualmente dispone:

“767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica

mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L. n. 160/2019;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale

VISTO il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

PROPONE l'approvazione della presente DELIBERAZIONE:

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **approvare**, per l'anno di imposta 2021, le **aliquote e detrazioni** dell'imposta municipale propria (IMU) nella stessa misura di quelle approvate per l'anno 2020 come di seguito indicate:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione	Aliquot e IMU %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	(*)	1,06%
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	200 euro	0,6%
3	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (**)		0,96%
4	Aree fabbricabili		0,96%
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale		0,1%
6	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati		0,00%

(*) 200 euro solo per IAC-ERP

(**) Immobili a destinazione industriale censibili nelle categorie catastali dei gruppi D

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it bilancio entro i termini di legge vigenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L. n. 160/2019;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale

VISTO il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

APPURATA la propria competenza a deliberare nella materia di cui trattasi;

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, regolarmente espressi dai competenti Responsabili di Area;

RITENUTO di deliberare in merito;

con votazione palese resa per alzata di mano nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **approvare**, per l'anno di imposta 2021, le **aliquote e detrazioni** dell'imposta municipale propria (IMU) nella stessa misura di quelle approvate per l'anno 2020 come di seguito indicate:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione	Aliquot e IMU %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	(*)	1,06%
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	200 euro	0,6%
3	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (**)		0,96%
4	Aree fabbricabili		0,96%
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale		0,1%

6	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati		0,00%
---	---	--	-------

(*) 200 euro solo per IAC-ERP

(**) Immobili a destinazione industriale, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it bilancio entro i termini di legge vigenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

E con separata votazione palese resa per alzata di mano nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 17-04-2021

IL RESPONSABILE
DELL'AREA CONTABILE
(*MIRKO MARI*)

Sulla presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**.

Data: 17-04-2021

IL RESPONSABILE
DELL'AREA CONTABILE
(*Mirko Mari*)

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE
F.to Mirko Mari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA SERAFINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

Colmurano, 05-07-2021

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
F.to GUGLIELMI ROMINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-06-2021 ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Colmurano, _____

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
F.to GUGLIELMI ROMINA